

Decreto Rilancio

Incremento della detrazione per efficientamento energetico, interventi antisismici, impianti fotovoltaici e sistemi di ricarica di veicoli elettrici

In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19/05/2020, n. 128 - Supplemento ordinario n. 21/L) il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” c.d. “Decreto Rilancio”.

Il Decreto Rilancio prevede tra le sue misure anche un “super bonus” (quale forma di detrazione fiscale) del 110% per quanto attiene gli interventi di riqualificazione energetica, miglioramento sismico e installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di ricarica di veicolo elettrici.

Si resta in attesa, al fine di un quadro completo della misura, della:

- (i) pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle Entrate nel termine di trenta giorni; e
- (ii) conversione in legge entro sessanta giorni del Decreto di Rilancio stesso. ¹

¹ Farà, quindi, seguito un aggiornamento della presente nota.

Art. 119: “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”

L’art. 119 del c.d. Decreto Rilancio, prevede **l’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.**

Tale nuovo incremento, è valido per le spese sostenute dal **1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021** prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in cinque rate annuali di pari importo.

La medesima aliquota di detrazione del 110% spetta, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, anche con riferimento agli altri interventi di efficientamento energetico indicati nell’ articolo 14 del DL 63 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 e successivamente modificato dalla L. del 27/12/2019 n. 160), nel caso in cui gli stessi siano effettuati congiuntamente ad almeno uno di quelli indicati di cui sopra ed, in ogni caso, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Cosa copre:

A. Interventi per efficientamento energetico (art. 119, comma 1 e 2)

- interventi di **isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. **La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 60.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- **interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a

condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto. **La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

- **interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di cui ai punti successivi, ovvero con impianti di microgenerazione. **La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000** ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

- **interventi di efficientamento energetico cui all'art. 14 del DL63 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013) eseguiti insieme ad uno degli interventi di cui sopra.**

B. Interventi antisismici (art. 119, comma 4)

Alla stessa detrazione pari al 110% delle spese, possono accedere i costi relativi a specifici interventi antisismici di cui ai commi 1-bis, 1 quater, 1-quinquies e 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, sostenuti nello stesso periodo di cui sopra (dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021). In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le predette detrazioni non si applicano agli edifici ubicati in zona

sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

C. Impianti fotovoltaici ed accumulatori (art. 119, comma 5 e 6)

La spettanza della detrazione nella misura del 110 % viene estesa anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici realizzati su tetti e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si noti: la maggiorazione dell'aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli relativi agli interventi antisismici o di efficientamento energetico. **La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per intervento e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico ovvero nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.**

Inoltre, la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.

D. Sistemi di ricarica di veicoli elettrici negli edifici (art. 119, comma 8)

Si riconosce la detrazione del 110% anche per le spese sostenute, congiuntamente ad uno degli interventi relativi all'efficientamento energetico ovvero quelli relativi agli interventi antisismici per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Condizioni per l'accesso alla detrazione (art. 119, comma 3)

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Platea di destinatari (art. 119, commi 9 e 10)

Il comma 9 prevede che le disposizioni di cui sopra si applicano agli interventi effettuati da:

- (i) condomini;
- (ii) persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, di arti e professioni, su unità immobiliari (salvo quanto previsto al comma 10);
- (iii) istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; e
- (iv) cooperative di abitazione a proprietà indivisa abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci.

Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa, arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall'abitazione principale (comma 10).

Art. 121: *Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile*

L'art. 121, introduce – per gli interventi di

- i) **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- ii) **efficientamento energetica** di cui all'art. 14 del DL n. 63/2013;
- iii) **adozione delle misure antisismiche** di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del DL n. 63/2013;
- iv) **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna** di cui all'art. 1 comma 219 della Legge n. 160/2019;
- v) **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del c.d. Decreto Rilancio in analisi;
- vi) **installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'art. 16-ter del DL n. 63/2013;

effettuati negli nel periodo ricompreso tra l'anno 2020 e 2021 la possibilità per il soggetto avente diritto alla detrazione di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio, di optare, alternativamente, per:

- i) un contributo di pari ammontare, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, ovvero,

- ii) per la **trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta** da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tale previsione deroga espressamente alle specifiche disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura contenute negli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013.

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante.

Per ulteriori informazioni contattare:

Avv. Marco Muscettola

Email: marco.muscettola@lexia.it

Avv. Giuseppe D'Alessio

Email: giuseppe.dalessio@lexia.it

Lexia Avvocati

Via dell'Annunciata, 23/4

20121 Milano

Tel. (+39) 02 3663 8610

Email: info@lexia.it

web: www.lexia.it